

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

(PROVINCIA DI SIENA)

SCRITTURA PRIVATA



Rep. 1803

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E AQUATEMPRA

S.S.D. A R.L. PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI SAN GIMIGNANO

PER GLI ANNI 2020 E 2021.

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di febbraio nella sede del Comune di San Gimignano, Piazza Duomo n. 2, fra:

- il Comune di San Gimignano, con sede in Piazza Duomo n. 2, codice fiscale 00102500527, rappresentato dal Dott. Valerio Bartoloni, nato/a a Roma, il 20/07/1967, domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, il/la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, per conto e nell'interesse del Comune di San Gimignano, di seguito indicato anche come "Comune";

- Aquatempa Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con sede ad Empoli (FI), via delle Olimpiadi n. 92, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02711230546, R.E.A. 577498, rappresentata dal suo Presidente, Dott. Alessandro Manetti, nato a Firenze (FI) il 10/08/1969, codice fiscale MNLSN69M10D612T, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito indicata anche come "Aquatempa" o "Società" o "Affidatario";

indicati di seguito anche come "Parti", convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

1) Aquatempa è una società "in house" ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" dei Comuni di Certaldo, Empoli, Fucecchio, Poggibonsi, San Gimignano e Santa Croce sull'Arno, che non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la gestione in via esclusiva, per conto degli enti locali soci, di servizi di interesse generale e con finalità di carattere sportivo dilettantistico e sociale. Le attività sportivo-dilettantistiche sono svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica, che didattica, che di propaganda dello sport in genere, ed in particolare delle discipline del nuoto, della pallanuoto, dei tuffi, del nuoto sincronizzato, del salvamento, del nuoto pinnato, del nuoto subacqueo, del triathlon, della ginnastica in acqua, del tennis, dell'acqua bike e del fitness, e della danza con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I. delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza, e comprendono anche attività di riabilitazione e prevenzione sanitaria per gestanti, anziani e portatori handicap ecc., negli impianti natatori di proprietà degli enti soci;

2) la Società soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016 e dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016 per essere legittimamente considerata una società "in house"; infatti:
- possono essere soci della Società solo le Amministrazioni pubbliche

di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società;

- la Società opera prevalentemente con le Amministrazioni pubbliche socie; a tal fine, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da tali Amministrazioni pubbliche; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite può essere sviluppata anche con soggetti non soci, a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale;

- è soggetta al controllo congiunto da parte delle Amministrazioni pubbliche socie, analogo a quello dalle stesse esercitato nei confronti dei propri Servizi interni;

3) il Comune di San Gimignano è in possesso di una partecipazione di valore nominale pari a € 4.545,45, corrispondente al 16,67% del capitale sociale;

4) in data 31.07.2019 il Comuni soci di Aquatempa hanno sottoscritto dei Patti Parasociali ai sensi dell'art. 3, comma 11, dell'art. 6, comma 3 e 4, dell'art. 14, comma 1 del vigente Statuto di Aquatempa;

5) in data 05/06/2019 Aquatempa ha inviato al Comune la propria offerta economico-tecnica per la gestione dell'impianto natatorio sopra indicato per il periodo 2019-2021 e in data 05.12.2019 ha

inviato al Comune l'aggiornamento della suddetta offerta per il periodo 2020-2022, di seguito indicata anche come "Offerta tecnico-economica per la gestione delle piscine comunali 2020-2022";

6) il Comune ha preventivamente effettuato la valutazione sulla congruità della suddetta offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.lgs. 50/2016; la valutazione, supportata dalla relazione rilasciata dalla Paragon Advisory, ha avuto esito positivo;

7) con deliberazione n. 73 del 27.12.2019, il Consiglio comunale di San Gimignano ha disposto di affidare ad Aquatempra la gestione dell'impianto natatorio di San Gimignano di proprietà comunale, in modo da conseguire livelli elevati di efficacia, efficacia ed economicità, ed ha approvato lo schema del presente contratto;

8) la Società è in regola con le disposizioni e con i versamenti in materia previdenziale ed assicurativa, così come attestato dal DURC;

9) la gestione del servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolta in conformità alle previsioni contenute nella carta dei servizi, che dovrà essere predisposta dalla Società entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto;

10) ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lgs. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza tra il personale dell'Amministrazione comunale;



11) Aquatempira dovrà gestire il servizio affidato nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto dello stato di fatto e di diritto degli impianti affidati in gestione;

12) con l'atto di determinazione n. 6 del 08/01/2020 è stata autorizzata la stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L..

Tanto premesso e considerato, parte integrante e sostanziale al presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse di cui sopra costituiscono parti integranti, sostanziali ed essenziali del presente contratto.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.F.'.

Art. 2 - Finalità

2.1 Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune ed Aquatempira con riferimento alle funzioni e agli obblighi meglio definiti dagli articoli successivi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.M.'.

Art. 3 - Oggetto del contratto

3.1 Costituisce oggetto del presente contratto:

a) la gestione da parte di Aquatempira, secondo le modalità indicate nell'Offerta tecnico-economica per la gestione delle piscine comunali 2020-2022, dell'impianto natatorio di San Gimignano e relative pertinenze, ubicato nel Comune di San Gimignano, Loc. Santa Lucia, identificato al Catasto fabbricati di tale Comune al foglio 104, particelle 162 e 144, di seguito "Impianto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

b) l'organizzazione presso l'Impianto di attività sportive agonistiche

e non agonistiche, ivi compresa l'attività didattica natatoria della scuola nuoto della F.I.N., formative, ricreative, del tempo libero, riabilitative e di prevenzione sanitaria, con particolare riferimento all'età evolutiva e ai ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo;

c) lo svolgimento di attività commerciali, promozionali, pubblicitarie e di marketing, che saranno svolte da Aquatempa presso l'Impianto, in piena autonomia e sotto la propria piena responsabilità;

d) la cura di tutti gli aspetti organizzativi, tecnico-operativi, igienico-sanitari e finanziari e la risoluzione di tutte le problematiche connesse allo svolgimento delle attività indicate alle lettere precedenti.

3.2 Per lo svolgimento di attività accessorie e/o complementari a quelle indicate al comma precedente, Aquatempa potrà stipulare accordi con terzi soggetti nel rispetto della normativa vigente, pur restando nei confronti del Comune l'unico soggetto responsabile della conduzione dell'Impianto e del servizio affidato.

3.3 Aquatempa ha la possibilità di sfruttare economicamente l'Impianto e di trattenere ed iscrivere nel proprio conto economico le tariffe pagate dagli utenti a qualsiasi titolo, nonché di svolgere altre attività connesse e complementari alla gestione del servizio affidato, incassandone i relativi proventi.

3.4 Aquatempa potrà gestire direttamente o tramite soggetti terzi un servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso l'Impianto, al fine di garantire agli utenti un servizio di ristoro.

3.5 Aquatempa potrà svolgere presso l'impianto attività di commercio

al dettaglio di articoli attinenti le attività natatorie in genere, attività pubblicitaria in forma sonora e visiva, attività di organizzazione di eventi a carattere sportivo, ludico, ricreativo, culturale e sociale.

3.6 Aquatempra prende espressamente atto che le attività affidate sono connesse all'espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte del Comune, per cui si impegna a garantire l'universalità e la continuità del servizio, nonché a svolgere lo stesso nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità e imparzialità. Tutte le attività indicate ai commi precedenti potranno essere svolte da Aquatempra direttamente con proprio personale o ricorrendo a soggetti terzi. Nel caso di svolgimento diretto con proprio personale, i rapporti di lavoro dovranno essere costituiti nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e, in particolare, di quanto stabilito dai vigenti artt. 19 e 25 del D.lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dai C.C.N.L. e dai relativi accordi integrativi vigenti. Aquatempra solleva il Comune da ogni responsabilità in materia di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, che restano a suo esclusivo carico. Nel caso di svolgimento delle attività mediante ricorso a soggetti terzi, questi dovranno essere selezionati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 7 del D.lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

3.7 Tutti i costi relativi alla gestione dell'Impianto rimarranno a carico di Aquatempra, fatta eccezione per quelli connessi alla

realizzazione degli Investimenti, così come regolamentati al successivo art. 6.

3.8 Alla scadenza del presente contratto, l'Impianto dovrà essere riconsegnato al Comune o al nuovo gestore subentrante - a seconda della modalità di gestione del servizio che sarà scelta dal Comune - nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell'affidamento in gestione, salvo il normale deterioramento risultante dall'uso in conformità del presente contratto.

Art. 4 - Decorrenza e durata del contratto

4.1 Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2020 e termina il 31 dicembre 2021 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno).

Art. 5 - Funzioni del Comune

5.1 Nel corso del rapporto contrattuale permarranno al Comune le seguenti funzioni:

- a) definizione dei principi generali a cui deve essere ispirata la gestione del servizio;
- b) individuazione dei criteri generali di ammissione degli utenti alla fruizione delle prestazioni erogate da Aquatempra;
- c) determinazione delle tariffe dei servizi erogati agli utenti;
- d) assegnazione degli spazi acqua alle diverse associazioni e società sportive che ne facciano richiesta;
- e) definizione degli Investimenti da effettuare;
- f) gestione dei servizi aggiuntivi ai sensi del successivo art. 15;
- g) controllo delle modalità di svolgimento del servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività. Tali

controlli potranno essere svolti mediante sopralluoghi all'Impianto e tramite la richiesta alla Società di dati, informazioni e relazioni di approfondimento di temi specifici.

5.2 Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni indicate al comma precedente resteranno a carico del Comune.

Art. 6 - Investimenti

6.1 La realizzazione degli investimenti eventualmente necessari a garantire il rispetto delle disposizioni normative vigenti, la piena fruibilità dell'Impianto da parte degli utenti, nonché l'erogazione di servizi con elevato livello qualitativo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune su richiesta della Società, la quale avrà cura di motivare adeguatamente l'intervento necessario e di fornire al Comune tutte le informazioni utili per lo stanziamento e l'impegno della relativa spesa. Per "Investimenti" devono intendersi tutte le opere e le forniture che, a prescindere dal loro valore unitario, rimarranno definitivamente acquisite al patrimonio comunale al termine del periodo di affidamento, in quanto strettamente legate all'Impianto e alle sue pertinenze.

6.2 La realizzazione degli Investimenti sarà avviata dalla Società solo dopo che la stessa avrà ricevuto dal Comune formale autorizzazione e comunicazione dell'impegno al trasferimento delle risorse necessarie nella forma del contributo in conto impianti a totale copertura dell'Investimento da realizzare. Il trasferimento materiale delle risorse finanziarie dal Comune alla Società dovrà avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni.



6.3 La selezione dei fornitori incaricati di effettuare gli Investimenti sarà effettuata dalla Società nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, salvo il diritto del Comune di avocare a sé tale selezione.

Art. 7 - Investimenti pregressi

7.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Comune si impegna a trasferire alla Società entro il 31/12/2022 un contributo in conto impianti, anche in più tranches, d'importo pari al valore contabile - corrispondente al costo storico al netto del relativo fondo ammortamento - degli Investimenti che sono stati realizzati da Aquatempa nel corso del pregresso periodo di gestione, così come risultanti dal suo Libro dei cespiti ammortizzabili; il valore del contributo in conto impianti sarà stabilito in contraddittorio fra le Parti successivamente alla stipula del presente contratto.

7.2 Le modalità ed i tempi di trasferimento del contributo in conto impianti di cui al comma precedente saranno stabiliti dal Comune in base alle proprie disponibilità di bilancio.

Art. 8 - Obblighi di Aquatempa

8.1 Aquatempa è responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate con il presente contratto.

8.2 Aquatempa è obbligata per la durata dell'affidamento a:

a) effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria dell'Impianto e di tutte le sue attrezzature e dotazioni, nonché ad assicurare il trattamento dell'acqua delle piscine e la sanificazione,

l'igiene e la pulizia dell'Impianto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) acquisire tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, pareri necessari per lo svolgimento della propria attività;

c) segnalare al Comune eventuali danni causati all'Impianto da parte di terzi e gli eventuali malfunzionamenti, guasti o altri eventi accidentali che non rientrino fra i propri compiti di manutenzione ordinaria;

d) utilizzare personale dipendente in possesso dei titoli e delle qualifiche previste dalla normativa vigente in relazione alle mansioni assegnate;

e) rispettare la normativa vigente in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro e assicurarsi che le imprese fornitrici, che eseguono lavori o prestano servizi presso l'Impianto, rispettino la medesima normativa;

f) rispettare la normativa in materia di antinfortunistica e di antincendio;

g) favorire l'espletamento di controlli da parte del Comune, sia diretti, che attraverso organismi appositamente costituiti;

h) garantire il controllo e la vigilanza degli accessi all'Impianto e del corretto suo utilizzo da parte degli utenti;

i) applicare le tariffe determinate dal Comune per i diversi servizi erogati agli utenti;

l) dare attuazione all'assegnazione degli spazi acqua alle associazioni e società sportive, così come stabilito dal Comune;

m) consentire il regolare svolgimento presso l'Impianto delle manifestazioni pubbliche previamente concordate con il Comune;

n) rispettare la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza;

o) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 - Obblighi del Comune

9.1 Il Comune si obbliga a:

a) assicurare ad Aquatempra le condizioni necessarie alla migliore gestione del servizio affidato con il presente contratto;

b) stipulare, con oneri a suo carico, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici che possano riguardare l'Immobile;

c) alla data di cessazione degli effetti del presente contratto:

(i) in caso di affidamento del servizio ad altro gestore selezionato con procedura ad evidenza pubblica, garantire la sussistenza per il gestore subentrante dell'obbligo di:

- acquistare da Aquatempra al valore contabile - corrispondente al costo storico al netto del relativo fondo ammortamento - le attrezzature di sua proprietà esistenti alla data di cessazione degli effetti del presente contratto, che siano strumentali alla gestione dell'Impianto, così come risultanti dal Libro dei cespiti ammortizzabili di Aquatempra;

- corrispondere ad Aquatempra il valore contabile - corrispondente al costo storico al netto del relativo fondo ammortamento - degli



Investimenti effettuati nel corso del periodo di pregressa gestione e durante il corso del presente contratto, qualora gli stessi non risultino totalmente compensati dai contributi in conto impianti corrisposti dal Comune, così come risultanti dal Libro dei cespiti ammortizzabili di Aquatempra;

- prevedere l'inserimento nel bando di gara della c.d. "clausola sociale", di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero clausole analoghe che abbiano la finalità di promuovere la stabilità occupazionale e che prevedano per il gestore subentrante l'obbligo di acquistare da Aquatempra il ramo d'azienda relativo alla gestione dell'Impianto, garantendo il subentro nei rapporti di lavoro in essere con il personale impiegato nella gestione del servizio alla data di cessazione degli effetti del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2112 del Codice Civile;

(ii) in caso di gestione del servizio in economia da parte del Comune:
- acquistare da Aquatempra al valore contabile - corrispondente al costo storico al netto del relativo fondo ammortamento - le attrezzature di sua proprietà esistenti alla data di cessazione degli effetti del presente contratto, che siano strumentali alla gestione dell'Impianto, così come risultanti dal Libro dei cespiti ammortizzabili di Aquatempra;

- corrispondere ad Aquatempra il valore contabile - corrispondente al costo storico al netto del relativo fondo ammortamento - degli

Investimenti effettuati nel corso del periodo di pregressa gestione e

durante il corso del presente contratto, qualora gli stessi non risultino totalmente compensati dai contributi in conto impianti corrisposti dal Comune, così come risultanti dal Libro dei cespiti ammortizzabili di Aquatempra.

Art. 10 - Responsabilità e conseguenti obblighi per Aquatempra

10.1 Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere agli utenti dell'Impianto ed al personale della Società.

10.2 Aquatempra assume a proprio carico l'onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione alla esecuzione del presente contratto.

10.3 Aquatempra è obbligata a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa per responsabilità civile che preveda un adeguato massimale per sinistro.

Art. 11 - Corrispettivi

11.1 Per lo svolgimento del Servizio sono riconosciuti ad Aquatempra i seguenti corrispettivi:

- anno 2020: € 32.909,69 oltre IVA ai sensi di legge;

- anno 2021: € 35.667,28 oltre IVA ai sensi di legge;

11.2 I suddetti corrispettivi dovranno essere pagati dal Comune a cadenza trimestrale, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura emessa da Aquatempra, in modo da garantire l'equilibrio finanziario del servizio affidato.

11.3 Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli

Investimenti saranno trasferite dal Comune secondo i termini e le modalità indicate all'art. 6.

Art. 12 - Divieti

12.1 Per tutta la durata del contratto è fatto divieto ad Aquatempa:

a) di apportare modifiche, migliorie o cambi di destinazione all'Impianto, ivi comprese quelle relative ai suoi impianti tecnici, dotazioni, pertinenze, senza il consenso preventivo scritto del Comune; in caso di inosservanza di tale divieto, il Comune potrà richiedere ad Aquatempa, anche nel corso del contratto, la rimessa in pristino a spese della Società, oppure decidere di acquisire le opere realizzate senza corresponsione di alcun onere;

b) di cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente contratto, salvo diverso accordo scritto. Non configurano cessione o trasferimento del contratto le operazioni di fusione, incorporazione o scorporo;

c) di utilizzare l'Impianto per attività diverse da quelle oggetto del presente contratto, salvo l'ottenimento da parte di Aquatempa di preventiva autorizzazione da parte del Comune; il Comune è ritenuto indenne da responsabilità ed oneri derivanti da un utilizzo non autorizzato dell'Impianto in difformità rispetto a quanto previsto dal presente contratto.

Art. 13 - Affidamento a terzi di parti o segmenti del servizio

13.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 3.2 e 3.7, per consentire ad Aquatempa di gestire al meglio le attività oggetto del presente contratto, si prevede espressamente la possibilità, da parte della



stessa, di affidare a terzi, previa autorizzazione scritta del Comune, parti o segmenti del servizio affidato. Resta fermo che tale affidamento dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e la responsabilità diretta di Aquatempa per tutte le prestazioni erogate.

Art. 14 - Rinegoziazione dei corrispettivi

14.1 Ferme restando le previsioni per l'esercizio del "controllo analogo" previste dallo Statuto di Aquatempa, la Società si impegna a:

- dare evidenza nei propri bilanci preventivi e consuntivi dei costi e dei ricavi relativi alla gestione dell'Impianto, con attribuzione di quota parte dei costi generali e di funzionamento delle Società da imputare in base al valore dei ricavi delle prestazioni (voce A1 del conto economico);

- elaborare una situazione economica a cadenza trimestrale che dia evidenza dei costi e dei ricavi relativi alla gestione dell'Impianto, da inviare al Comune entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.

14.2 Preso atto che risulta necessario garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione per tutta la durata dell'affidamento e che Aquatempa non ha scopo di lucro, le Parti si impegnano a rinegoziare di comune accordo i corrispettivi indicati al precedente art. 11 qualora:

- a fronte di un aumento dei costi o di una contrazione dei ricavi di gestione rispetto a quelli previsti nell'Offerta tecnico-economica per la gestione delle piscine comunali 2020-2022, tali corrispettivi

dovessero risultare insufficienti a consentire alla Società di raggiungere almeno il pareggio economico nella gestione dell'Impianto;

- a fronte di una riduzione di costi o di un aumento dei ricavi di gestione rispetto a quelli previsti nell'Offerta tecnico-economica per la gestione delle piscine comunali 2020-2022, tali corrispettivi dovessero risultare sproporzionati rispetto alla qualità e quantità di servizi prestati dalla Società.

14.3 La rinegoziazione dei corrispettivi prende avvio su iniziativa della Parte più diligente, la quale comunica alla controparte, tramite messaggio di posta elettronica certificata, la necessità di avviare il procedimento di ridefinizione dei corrispettivi previsto dal presente articolo. Nella comunicazione devono essere indicate sommariamente le cause che hanno determinato tale necessità. Entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono obbligate a costituire un Tavolo tecnico composto almeno da un rappresentante del Comune e da un rappresentante di Aquatempa, che ha la funzione di verificare le cause che hanno reso necessario l'avvio del procedimento di rinegoziazione e l'obiettivo di arrivare entro i successivi 30 (trenta) giorni a ridefinire, in aumento o in riduzione, i corrispettivi indicati al precedente l'art. 11.

14.4 Le cause che danno diritto alle Parti di avviare il procedimento di ridefinizione dei corrispettivi sono le seguenti:

- aumento/riduzione di almeno il 2% del costo dell'energia elettrica;
- aumento/riduzione almeno il 2% del costo dell'acqua;

- aumento/riduzione almeno il 2% del costo del gas metano;
- aumento/riduzione almeno il 5% del costo dei prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua e per la sanificazione dell'Impianto;
- aumento/riduzione almeno il 1% del costo del lavoro;
- aumento/riduzione almeno il 5% della TARI;
- aumento/riduzione almeno il 10% del costo di smaltimento dei rifiuti speciali;
- aumento/riduzione almeno il 5% del costo delle pulizie dell'Impianto;
- aumento/riduzione almeno il 10% dei costi legali, notarili e contrattuali;
- aumento/riduzione almeno il 3% dei costi per adeguamenti normativi;
- aumento/riduzione almeno il 5% dei costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- aumento/riduzione almeno il 3% dei costi per gli impianti docce e asciugacapelli;
- aumento/riduzione almeno il 3% dei costi per gestione sistema informativo aziendale, sito internet aziendale e di sicurezza informatica;
- aumento/riduzione almeno il 20% dei costi per affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto;
- aumento/riduzione almeno il 10% dei costi per iscrizione degli atleti alle gare;
- aumento/riduzione almeno il 15% dei costi per sicurezza e vigilanza;

- aumento/riduzione almeno il 5% dei costi per consulenze tecniche;
- aumento/riduzione almeno il 5% dei costi per noleggio di attrezzature;
- aumento/riduzione almeno il 2% dei costi di manutenzione ordinaria dell'Impianto;
- aumento/riduzione almeno il 5% dei costi per accantonamenti a fondi rischi e svalutazione crediti;
- aumento/riduzione almeno il 5% del costo dei servizi contabili e di consulenze per il lavoro;
- aumento/riduzione almeno il 5% del costo per compensi agli organi amministrativi e di controllo;
- aumento/riduzione almeno il 3% del costo dei premi assicurativi;
- aumento/riduzione almeno il 5% del costo per interessi passivi su finanziamenti;
- aumento/riduzione almeno il 5% delle imposte dirette ed indirette;
- riduzione/riduzione almeno il 1% dei corrispettivi incassati dagli utenti dei servizi, ivi compresi quelli derivanti dagli spazi acqua concessi alle associazioni e società sportive;
- riduzione/aumento almeno il 2% dei corrispettivi incassati nello svolgimento di attività accessorie e complementari;
- riduzione/aumento e rimodulazione delle tariffe dei servizi all'utenza da parte del Comune;
- rimodulazione da parte del Comune degli spazi acqua concessi alle associazioni e società sportive;
- rimodulazione da parte del Comune dell'utilizzo dell'Impianto per



manifestazioni sportive e gratuiti patrocini.

15.5 Le Parti hanno il diritto di attivare il procedimento di ridefinizione dei corrispettivi di cui sopra anche nel caso di eventi imprevisti in grado di generare, anche potenzialmente, effetti negativi sull'equilibrio economico di Aquatempra o per il bilancio comunale.

Art. 15 - Servizi aggiuntivi

15.1 E' riconosciuta al Comune la possibilità di richiedere ad Aquatempra dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati all'art. 3 del presente contratto, comunque complementari o integrativi degli stessi.

15.2 I servizi aggiuntivi dovranno essere richiesti dal Comune con congruo anticipo e, in ogni caso, con un anticipo tale da consentire ad Aquatempra di poter organizzare adeguatamente il servizio aggiuntivo.

15.3 Per la prestazione dei servizi aggiuntivi saranno riconosciuti ad Aquatempra dei corrispettivi ulteriori rispetto a quelli previsti all'art. 11, determinati di comune accordo fra le Parti sulla base dei costi e dei ricavi previsti, maggiorati di una percentuale pari all'10% (dieci per cento), a titolo di copertura dei costi generali e di funzionamento della Società.

15.4 I servizi aggiuntivi attivati nel corso dell'affidamento saranno regolati dalle stesse disposizioni previste per l'affidamento principale, ivi compresa la procedura di rinegoziazione prevista all'articolo precedente.

Art. 16 - Risoluzione

16.1 Il presente contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

a) gravi e ripetute inadempienze, debitamente documentate, da parte di

Aquatempra rispetto agli impegni assunti con il presente contratto;

b) gravi e ripetute violazioni, debitamente documentate, di

disposizioni normative che regolamentano lo svolgimento delle attività

affidate;

c) mancato pagamento da parte del Comune di almeno 3 (tre) rate

trimestrali, anche non consecutive, dei corrispettivi indicati al

precedente art. 11.

16.2 La risoluzione del contratto nelle predette ipotesi dovrà essere

preceduta da apposita diffida ad adempiere, con l'intimazione di

rimuovere le cause di inadempimento entro un termine prefissato,

comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente tale

termine, il presente contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il

risarcimento del danno conseguente all'inadempimento.

16.4. In caso di risoluzione del contratto trova applicazione quanto

previsto dal precedente art. 9.1, let. c).

Art. 17 - Recesso

17.1 Qualora il Comune opti per un diverso modello di gestione

dell'Impianto, ha la possibilità di recedere anticipatamente dal

presente contratto osservando un termine di preavviso di almeno 6

(sei) mesi.

17.2 Tenuto conto che l'eventuale recesso anticipato di un Comune avrà

delle ricadute negative su tutti gli altri Comuni soci di Aquatempra.

in quanto i costi generali e di funzionamento della Società graveranno in misura maggiore sugli altri impianti gestiti, in caso di recesso anticipato dal presente contratto il Comune dovrà corrispondere ad Aquatempra un indennizzo d'importo pari ai costi fissi che sarebbero stati ad esso imputabili fino alla scadenza naturale del presente contratto, oltre IVA ai sensi di legge.

17.3 Aquatempra ha la possibilità di recedere anticipatamente dal presente contratto osservando un termine di preavviso di almeno 6 (sei) mesi, qualora, nonostante l'esito del procedimento di rinegoziazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 14, non vi siano più le condizioni per mantenere l'equilibrio economico della gestione dell'Impianto.

Art. 18 - Comunicazioni

18.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire per iscritto e mediante invio di lettera tramite posta elettronica certificata; a tal fine, le Parti eleggono come domicili contrattuali i seguenti indirizzi:

Comune: comune.sangimignano@postaert.toscana.it

Aquatempra: aquatempra@pec.it

Nessuna altra forma di comunicazione sarà ritenuta valida.

Art. 19 - Costi del contratto

19.1 Tutte le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle di bollo, tasse, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico di Aquatempra.

Art. 20 - Clausola finale


20.1 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 21 - Controversie

21.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.

Per il Comune di San Gimignano

Dott. Valerio Bartoloni



Per Aquatempa S.S.D. A R.L.

Dott. Alessandro Manetti

